

gio devono presentare a quell'I. R. Uffizio di Porto, nella di cui giurisdizione sono domiciliati, le loro **Petizioni** estese in conformità del **Formolario D**, ed accompagnarle coi **Documenti** indicati all' **Articolo** precedente.

Però resta libero agli Imploranti il Passaporto marittimo o la Licenza, di fare a questo fine istanza verbale agl' I. R. Uffizj di Porto, i quali, tostochè i Petenti avranno con documenti fatto constare la regolarità delle loro domande, dovranno rilasciar loro la Licenza, ovvero impetrare gratuitamente dall' I. R. Governo, da cui dipendono, il rilascio agli stessi del Passaporto marittimo.

§. 8.

I Proprietarj dei Legni, per i quali viene implorato il Passo marittimo, devono solennemente promettere innanzi a quell'I. R. Uffizio di Porto, a cui avranno presentata la **Petizione**; che eglino siano i legali proprietarj del Naviglio; che sullo stesso nessun altro abbia parte, o diritto di proprietà oltre il Proprietario annunziatosi; di voler osservare i **Regolamenti** marittimi austriaci, e nel caso, che eglino stessi non siano i **Padroni** del Naviglio, di volerli far osservare ai **Padroni** sotto la propria loro responsabilità e garanzia; di non inalberare sul loro naviglio alcuna altra bandiera eccettochè l'austriaca; d'equipaggiarlo almeno per due terzi con sudditi austriaci;